



ANIA

Associazione
Nazionale fra le
Imprese Assicuratrici

Sede
20122 Milano
Piazza S. Babila, 1
Telefono: 02 7764.1
Telefax: 02 780870

www.ania.it
Email: info@ania.it

Rappresentanza
00186 Roma
Via della Frezza, 70
Telefono: 06 32688.1
Telefax: 06 3227135
Email: info@ania.it

Prot. 0383 Circolare 186
Distribuzione 18
Sindacale 55

Roma, 10 ottobre 2003

Alle IMPRESE ASSOCIATE

Decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 – Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici – Misure di carattere previdenziale ed assistenziale

Segnaliamo che nel Supplemento Ordinario n. 157/L alla Gazzetta Ufficiale n. 229, del 2 ottobre scorso, è stato pubblicato il decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, recante “Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici”.

Nel provvedimento in questione sono contenute, tra l’altro, talune misure, definite dal Governo antielusive e di controllo in materia di previdenza ed assistenza sociale, che presentano un diretto interesse per le imprese del settore.

Tra queste si segnalano, in particolare, quelle concernenti:

- **l’inquadramento dei produttori assicurativi di 3° e 4° gruppo nella gestione commercianti dell’INPS**: ai fini dell’assicurazione obbligatoria contro l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, l’art. 44, comma 2, del decreto dispone, con decorrenza 1° gennaio 2004, l’obbligo di iscrizione presso la gestione speciale esercenti attività commerciali dell’INPS dei produttori assicurativi di 3° e 4° gruppo, di cui agli artt. 5 e 6 del contratto collettivo 25 maggio 1939 (recante disciplina del rapporto fra agenti e produttori di assicurazione).

La nuova previsione di legge pone fine ai dubbi ed alle incertezze interpretative che, da tempo, si erano posti in merito all’inquadramento previdenziale dei soggetti in parola. Al riguardo osserviamo che l’inclusione dei produttori di assicurazione di 3° e 4° gruppo nella gestione commercio dell’INPS, in qualità di lavoratori ausiliari del commercio, conferma implicitamente la natura autonoma dell’attività svolta

dagli stessi (peraltro più volte accertata dalla giurisprudenza sia di merito che di diritto) e sembra fugare ogni preoccupazione in ordine alla possibile attrazione di tali figure professionali nell'ambito delle collaborazioni coordinate e continuative (confluite, com'è noto, nella nuova tipologia del "lavoro a progetto", disciplinato dal decreto legislativo n. 276/2003, di attuazione della c.d. "legge Biagi").

Circa le modalità ed i termini di versamento dei contributi previdenziali, si ritiene trovino applicazione i criteri vigenti nella gestione commercio anche per quanto attiene, in particolare, alla misura dell'aliquota contributiva, pari al 14,19% per gli iscritti di età anagrafica inferiore a 21 anni e al 17,19% per gli iscritti di età superiore (le predette aliquote si applicano sui redditi fino a 36.959 euro e vengono aumentate di un punto percentuale per la parte di reddito eccedente il predetto limite, fino a concorrenza di un massimale differenziato in ragione dell'anzianità contributiva dell'assicurato).

Viene, tuttavia, espressamente esclusa dalla disposizione in esame l'applicabilità ai produttori assicurativi dell'obbligo di rispettare il minimale contributivo previsto dall'art. 1, comma 3, della legge n. 233/1990 (la contribuzione, pertanto, dovrà essere versata all'INPS sulla base dei redditi effettivamente percepiti).

Nei confronti dei predetti soggetti si applica il sistema di calcolo contributivo previsto dall'art. 1 della legge n. 335/1995, indipendentemente dall'anzianità contributiva posseduta al momento dell'iscrizione.

La norma consente, poi, di regolarizzare contributivamente i periodi di attività risultanti da data certa afferenti al quinquennio antecedente l'introduzione del nuovo obbligo di legge. In tal caso, l'importo dei contributi da versare per il periodo pregresso verrà maggiorato di un interesse annuo calcolato in misura pari al tasso ufficiale di riferimento (attualmente pari al 2%); è altresì prevista, su richiesta dell'interessato, la possibilità di rateizzare il debito contributivo (nella misura massima di 36 rate mensili), con l'applicazione di un interesse pari al predetto tasso ufficiale di riferimento maggiorato di due punti;

- **L'aumento dell'aliquota contributiva per i lavoratori iscritti alla gestione separata dell'INPS:** sempre con effetto dal 1° gennaio 2004, l'art. 45 stabilisce che l'aliquota contributiva dovuta per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS (titolari di rapporti professionali e di collaborazioni coordinate e continuative) privi di altra tutela previdenziale obbligatoria, sia stabilita in misura identica a quella prevista per la gestione pensionistica dei commercianti.

Al riguardo, come già abbiamo avuto modo di osservare poc'anzi, nella gestione commercio dell'INPS sono previste aliquote contributive differenziate in ragione dell'età anagrafica degli iscritti e dei redditi conseguiti.

Al momento non è, pertanto, agevole comprendere se il legislatore intenda applicare integralmente agli iscritti nella gestione separata privi di altra copertura previdenziale il regime delle aliquote previsto per la gestione commercio, come

potrebbe sembrare dal tenore letterale della norma (la quale espressamente dispone che detta aliquota sia fissata in misura “identica” a quella vigente nella gestione commercianti), ovvero voglia riferirsi unicamente all’aliquota superiore del 17,19% senza, quindi, alcuna differenziazione in ordine ai limiti di età e di reddito dell’assicurato.

In ogni caso, la disposizione in esame prevede che alla nuova aliquota si applichi l’aumento percentuale dello 0,20% introdotto per la gestione separata dall’art. 59, comma 15, della legge n. 447/1997, fino al raggiungimento, a regime, dell’aliquota contributiva del 19% (v., sul punto, la nostra Circ. n.28/1998, Sind. 9 del 3 febbraio 1998).

Ci riserviamo di tornare sull’argomento in sede di conversione del decreto e dell’emanazione da parte dell’INPS delle necessarie istruzioni operative;

- **l’istituzione presso l’INPS della gestione previdenziale in favore degli associati in partecipazione:** l’art. 43 dispone, a decorrere dal 1° gennaio 2004, l’estensione dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti in favore dei soggetti che, nell’ambito di rapporti di associazione in partecipazione (artt. 2549 e ss. del c.c.), conseguano redditi di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 49, comma 2, lett. c) del Testo unico delle imposte sui redditi (D.p.r. n. 917/1986).

Il contributo di finanziamento alla nuova gestione, posto per il 55 per cento a carico dell’associante e per il 45 per cento a carico dell’associato, è stabilito nella medesima misura prevista per i soggetti titolari di rapporti professionali e di collaborazione coordinata e continuativa iscritti nella gestione separata INPS che non siano, nel contempo, iscritti ad altra gestione pensionistica obbligatoria.

Dal nuovo obbligo contributivo sono espressamente esclusi i compensi percepiti da soggetti iscritti ad albi professionali.

Per il versamento del contributo trovano applicazione, sotto il profilo operativo, le modalità ed i termini attualmente stabiliti per il versamento alla gestione separata INPS delle contribuzioni dovute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

Nei confronti dei soggetti iscritti nella nuova gestione si applicano esclusivamente le disposizioni in materia di accesso e di calcolo del trattamento pensionistico riservate agli iscritti nella gestione separata INPS.

Ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di successiva emanazione, è demandato il compito di definire l’assetto organizzativo e funzionale della gestione, nonché la disciplina del rapporto assicurativo;

- **modifiche al regime delle denunce obbligatorie nei confronti dell’INPS:** l’art. 44 del decreto stabilisce che, al fine di garantire il monitoraggio dei flussi finanziari relativi alle prestazioni sociali erogate dall’INPS, i datori di lavoro - a decorrere dal

1° gennaio 2004 - dovranno trasmettere all'Istituto le denunce contributive (modello DM 10/2) esclusivamente per via telematica, entro il mese successivo a quello di riferimento, con le modalità stabilite dall'Istituto medesimo.

Di maggior rilievo risulta l'altra previsione, contenuta sempre nella medesima norma, con la quale viene disposto che - a decorrere dal periodo di paga gennaio 2005 - i sostituti d'imposta tenuti al rilascio della certificazione unica ai fini fiscali e previdenziali (Mod. CUD) trasmettano mensilmente all'INPS, in via telematica, i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo dei contributi, l'aggiornamento delle posizioni assicurative individuali e l'erogazione delle prestazioni.

Tale previsione fa presupporre che, a decorrere dal 2005, verrà introdotto un nuovo modello di denuncia mensile nel quale dovranno essere inseriti, oltre ai dati retributivi già contenuti nel modello DM 10/2, anche dati attualmente contenuti nei modelli CUD e 770; entro il 30 giugno 2004, gli enti previdenziali interessati provvederanno ad emanare le istruzioni tecniche e procedurali necessarie per la trasmissione dei flussi informativi, attivando nel contempo, una sperimentazione operativa della nuova procedura.

Nel trasmettere in allegato uno stralcio del provvedimento, limitatamente alle disposizioni trattate nella presente circolare (Artt. 42 - 47), ci riserviamo di tornare in argomento in occasione della conversione in legge del decreto, rimanendo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Distinti saluti.

Rif.: Problemi del Lavoro – Affari sociali e Legislazione del lavoro
Dott. Giovanni Stella
tel. 06 32688651 fax 06 32688673
e-mail: giovanni.stella@ania.it

IL DIRETTORE GENERALE
Giampaolo Galli

Allegato

Stralcio Decreto legge 30 settembre 2003, n. 269